

Pubblicato il 19/01/2022

N. 00108/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01583/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2018, proposto da M.S.G. S.r.l.s., in persona legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo Balducci, con cui elegge domicilio presso il suo studio in Bari, Corso Cavour, n. 31;

contro

Comune di Sammichele di Bari, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento***previa sospensione cautelare***

dei seguenti atti: 1) la nota prot. gen. n. 0010232 del 5.10.2018 del Comandante di Polizia locale recante “*Richiesta di autorizzazione per l’installazione di n. 2 cartelli pubblicitari prot. gen. n. 7352 del 09/08/2018*”; 2) la nota prot. gen. 0010221 del 5.10.2018 con cui il Sindaco del Comune di Sammichele di Bari recante “*Richiesta di autorizzazione per l’installazione di n. 2 cartelli pubblicitari prot. n. 7352 del 09.082018. Comunicazioni*”; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non noto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2022, il dott. Orazio Ciliberti;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - La società ricorrente, operante nel settore della cartellonistica e delle affissioni pubblicitarie, in data 9.8.2018, presentava al Comune di Sammichele di Bari un’istanza di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di n. 2 cartelli pubblicitari mono-facciali in posizione stabile, da collocare: a) n. 1 cartello di dimensioni mt. 6,00x3,00 in via del Canale presso il largo antistante il mercato ortofrutticolo, a fianco di altri impianti pubblicitari esistenti della stessa tipologia; b) n. 1 cartello di dimensioni mt. 6,00x3,00 in via Bari, ingresso città direzione Sammichele di Bari lato sinistro, presso il passaggio a livello.

Con nota prot. n. 8927 del 13.9.2018, il Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Urbanistica del Comune di Sammichele di Bari esprimeva “*parere favorevole*” alla richiesta di autorizzazione di occupazione del suolo pubblico per l’installazione dei citati cartelli pubblicitari “*nei pressi del Mercato ortofrutticolo*” e del “*Passaggio a livello*”.

Con nota prot. n. 0010232 del 5.10.2018, il Comandante di Polizia locale comunicava l'impossibilità di conclusione del procedimento, rinviando – per le motivazioni – all'unico presupposto costituito da una nota sindacale della medesima data. In effetti, allegata alla comunicazione vi era la nota prot. n. 0010221 del 5.10.2018 a firma del Sindaco, del seguente tenore: *“si fa presente che questa Amministrazione non è dotata di apposito regolamento comunale disciplinante le installazioni pubblicitarie nel territorio di Sammichele di Bari. Pertanto, la richiesta di cui trattasi è stata sottoposta alla valutazione della Giunta Comunale, che non ha, ad oggi, completato il relativo procedimento, trattandosi di una questione, che incide notevolmente nel territorio di questo Ente. I procedimenti, quindi, di rilascio di autorizzazioni di impianti pubblicitari nel territorio di Sammichele di Bari, tranne le richieste relative alle insegne di esercizi di attività, dovranno intendersi sospesi fino alla emanazione nel provvedimento deliberativo della Giunta Comunale”*. Il combinato disposto delle due note comportava, dunque, un arresto del procedimento *sine die*.

La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 4.12.2018 e depositato il 23.12.2018, per impugnare gli atti indicati in epigrafe.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 del D.Lgs. n. 507/1993, violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 507/1993, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., violazione del principio di buon andamento della P.A.; 3) incompetenza; 4) violazione e falsa applicazione art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il Comune intimato non si costituisce.

Con ordinanza n. 73 del 13.2.2019, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente.

Con ordinanza collegiale n. 1568 del 4.12.2020, sono disposti incumbenti istruttori, precisamente l'acquisizione di *“una documentata relazione scritta, a firma del dirigente del Servizio Polizia locale, che fornisca chiarimenti sulla vicenda oggetto del ricorso”*.

A tale richiesta il Comune non ha dato riscontro.

All'udienza del 19 gennaio 2021, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e il suo libero convincimento. Nel farlo, può anche fondarsi sulla valutazione del comportamento processuale o extraprocessuale delle parti; un comportamento, questo, che può costituire, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice, non soltanto, dunque, base di valutazione delle prove acquisite al processo (cfr.: Cons. Stato Sez. V, 13/06/2008, n. 2967; T.a.r. Piemonte, sez. II, 25 febbraio 2011 n. 196; Cass. civile, sentenze nn. 10268/2002 e 4651/2005).

Nel caso di specie, il Comune intimato non si è costituito nel giudizio, non ha dato esecuzione all'ordinanza cautelare, né ha evaso la richiesta istruttoria di questa Sezione.

Ciò è sufficiente a far ritenere fondate le doglianze della parte ricorrente, laddove osserva che, con nota prot. n. 0010232 del 5.10.2018, il Comandante di Polizia locale ha comunicato l'impossibilità di conclusione del procedimento, mentre con nota prot. n. 0010221 del 5.10.2018 a firma del Sindaco, è stato comunicato che l'Amministrazione *“non è dotata di apposito regolamento comunale disciplinante le installazioni pubblicitarie nel territorio di Sammichele di Bari. Pertanto, la richiesta di cui trattasi è stata sottoposta alla valutazione della Giunta Comunale, che non ha, ad oggi, completato il relativo procedimento”*.

Il combinato disposto delle due note - se non comporta un illegittimo arresto del procedimento *sine die* – costituisce quantomeno un diniego immotivato (o insufficientemente motivato) della autorizzazione e, come tale,

va censurato e annullato in via giurisdizionale. Il diniego opposto all'autorizzazione di impianti pubblicitari è genericamente ricondotto alla necessità di non consentire nuovi interventi prima di aver provveduto all'approvazione del piano generale degli impianti.

Premesso che non è applicabile al caso di specie la norma dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 507/1993, a tenore della quale "*il Comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3*", come dedotto dalla ricorrente e condiviso nella motivazione dell'ordinanza cautelare di questo T.a.r. n. 73/2019 (rimasta peraltro ineseguita), non sono ammissibili atti soprassessori *sine die*, rispetto all'obbligo di provvedere previsto da specifiche disposizioni di legge (D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 3, comma 3, e 36).

È sempre doveroso per l'Amministrazione comunale provvedere, anche mediante atti provvisori o a efficacia limitata nel tempo, fino all'eventuale adozione del piano comunale della cartellonistica, sicché è senz'altro illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego frapposto dal Comune all'istanza di autorizzazione per impianti pubblicitari proposta dalla ricorrente (cfr.: T.a.r. Puglia Bari III, 21.4.2020 n. 519), ovvero la sospensione *sine die* del procedimento, se di questo si tratta.

IV – Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune intimato alle spese del giudizio liquidate in euro 2.000,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO